



COMUNE DI ALI TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Reg. Gen.
n. 370/18

PROVVEDIMENTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL SINDACO

DETERMINA N.° 14 DEL 18/06/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL VICE SINDACO E ATTRIBUZIONE DELEGHE

IL SINDACO

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Giugno, nell'ufficio del Sindaco, il sottoscritto GIAQUINTA Carlo Agatino, eletto Sindaco nelle elezioni del 10 Giugno 2018, assistito dal Segretario Comunale Dott. PUGLISI Mario,

VISTI i risultati delle predette elezioni, come da verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione che si è tenuta in data 12.06.2018;

VISTO l'articolo 46, comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento delle legge degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

VISTA la L.R. Sicilia 5 aprile 2011, n. 6, che ha previsto il rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali;

RICHIAMATO l'arti 1 della L.R. 26 giugno 2015, n.11 il quale stabilisce: *"Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.*

Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" aggiungere le parole "arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1", b) le parole da "e, limitatamente alla giunte comunali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre".

Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

CONSIDERATO che il Comune di Ali Terme, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, conta n. 2451 abitanti;

PRESO ATTO, quindi, che il Consiglio Comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11, è costituito da n. 10 consiglieri e che possono essere nominati Assessori nel numero massimo di 3;

PRESO ATTO che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina di Assessore;

VISTO il quarto comma dell'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., nella parte in cui prevede che *"La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti"*, arrotondato all'unità inferiore e, quindi, nel caso di specie n. 1 consigliere;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per la nomina ad Assessore ed in particolare l'art. 12 della L.R. n. 7/1992, l'art. 248, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 235/2012 ed il D.lgs. n. 3/2013;

RICHIAMATA la circolare dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 6 del 12/03/2012;

RITENUTO di dover dar corso alla nomina di n. 3 Assessori Comunali con attribuzione delle relative deleghe, nonché alla nomina del Vice Sindaco ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L.R. n. 7/1992;

RILEVATO che, con riferimento alla nomina del Vice Sindaco, di comune accordo con tutti i componenti della compagine politica, si è stabilito di prevedere una rotazione tra i 3 Assessori nominati nella Giunta Comunale, i quali espletteranno la funzione di Vice Sindaco per n. 20 mesi ciascuno;

DATO atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese dai nominati assessori ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco, l'insussistenza delle condizioni di ostative alla carica di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012 e delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli Enti Privati in controllo pubblico e cariche di componenti di indirizzo politico previste dal D.lgs n. 39/2013, nonché la dichiarazione di non incorrere nel divieto di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come modificato dall'art. 4, della L.R. n. 6/2011, ovvero il divieto di assumere la carica di componente della Giunta a parenti e affini entro il 2° grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i componenti del Consiglio comunale e la dichiarazione di non trovarsi nella condizioni di cui all'art. 248, comma 5 TUEL;

VISTO il Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE la Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; la Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i.; la Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11; la Legge Regionale 11 agosto 2016, n. 17;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

NOMINA

Assessori del Comune di Ali Terme, componenti la Giunta Comunale, i Signori:

DI BLASI AGATA nata a Messina il 23/03/1982;

MELATO CARMELO nato a Messina il 25/12/1966;

TODARO NUNZIATA nato in Ali Terme (ME) il 01/10/1970

DA ATTO

Che gli assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporto la decadenza ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/1992;

DETERMINA

Di delegare la proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e poteri di firma nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni secondo il seguente prospetto:

ASSESSORE	DELEGHE
DI BLASI AGATA	Contenzioso, Servizi Sociali, Politiche Famiglia e Infanzia, Politiche Comprensoriali, Rapporti con le Istituzioni, Solidarietà sociale, Termalismo, Affari Amministrativi e Generali
MELATO CARMELO	Urbanistica, Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Agricoltura, Igiene e Sanità, Salvaguardia del Territorio e dell'Ambiente, Approvvigionamento energetico ed idrico, Commercio, Industria e Artigianato
TODARO NUNZIATA	Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Eventi, Politiche Giovanili, Cultura.

DA ATTO

- Che rimangono attribuite al sottoscritto Sindaco le seguenti materie: Personale, Polizia Municipale, Protezione Civile, Bilancio, Tributi, Proventi e Patrimonio, Programmazione Strategica, Partenariati pubblico-privati e Finanziamenti extra comunali, nonché tutte le altre materie non delegate con il presente provvedimento;
- Che resta impregiudicata la facoltà di riesaminare ed, ove occorra, revocare in tutto od in parte il presente provvedimento;
-

NOMINA

L'Assessore Melato Carmelo nato a Messina il 25/12/1966, Vice Sindaco del Comune di Ali Terme, al quale vengono attribuite le funzioni previste dalla legge;

DA ATTO

che, come specificato in premessa, il ruolo di Vice Sindaco verrà attribuito ai 3 Assessori nominati secondo un criterio di rotazione, i quali espletteranno la suddetta funzione, nel corso dell'intero mandato amministrativo, alternandosi per n. 20 mesi ciascuno;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della L.R. n. 7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato regionale EE.LL - ufficio elettorale, alla Prefettura, alla Stazione Carabinieri di Ali Terme, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei servizi comunali;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;


IL SINDACO
GIAQUINTA Carlo Agatino



VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Puliatti Rosa

Ali Terme, 18/06/2018



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 18/06/2018
al 03/07/2018 Reg. N° 10023

Il responsabile

Ali Terme, 04/07/2018

IL SEGRETARIO COM.LE

